

# Come andare in pensione nel 2019

**Le principali modalità di pensionamento  
anticipato per l'anno 2019**

## Principali modalità di pensionamento anticipato nell'anno 2019

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
<b>APE volontaria<sup>1</sup></b>	Prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti <sup>2</sup> , da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.	Art. 1, c. 166-178, L. 232/2016; Art. 1, c. 162, lett. a), L. 205/2017
<b>APE sociale<sup>3</sup></b>	Indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni di età che si trovino, alternativamente, in una delle condizioni normativamente previste <sup>4</sup> .	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017; DPCM 88/2017; Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017; Art. 18 D.L.n.4/2019
<b>Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)</b>	Possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni di previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.	Art. 1, c. 188-192, L. 232/2016; Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017
<b>Pensione anticipata ordinaria</b>	L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva, fino al 31 dicembre 2026, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal 2019 l'accesso alla prestazione avviene con finestra di 3 mesi.	Art. 24, c. 10, D.L. 201/2011; Art. 6, c. 2- <i>quater</i> , D.L. 216/2011; Art. 1, c. 113, L. 190/2014; Art. 1, c. 194, L. 232/2016; Art. 15 D.L. n.4/2019
<b>Pensione anticipata Quota 100</b>	L'accesso al trattamento pensionistico si raggiunge con un'anzianità contributiva di 38 anni di versamenti congiuntamente ad una età anagrafica di 62 anni. L'accesso alla prestazione avviene con finestra di 3 o di 6 mesi, rispettivamente per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico. La pensione in Quota 100 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa. (Solo lavoro occasionale per max 5.000 € annui)	Art. 14 D.L.n.4/2019
<b>Pensione anticipata contributiva</b>	Ai lavoratori che possono far valere il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, se l'ammontare mensile della rata di pensione non è inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. (1.282,40 € per il 2019)	Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011
<b>Opzione donna</b>	Possibilità per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome) di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.	Art. 1, c. 9, L. 234/2004; Art. 1, c. 281, L. 208/2015; Art. 1, c. 222-223, L. 232/2016
<b>Norma transitoria per i dipendenti settore privato</b>	Nel settore privato, possono accedere al trattamento pensionistico, ad importo pieno: all'età di 64 anni e 7 mesi entro luglio 2017 i lavoratori con almeno 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2012 (purché abbiano perfezionato "quota 96" quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni).	Art. 24, c. 15- <i>bis</i> , D.L. 201/2011

<sup>1</sup> La normativa è sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (nuovo termine stabilito dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della L. 205/2017).

<sup>2</sup> Lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, iscritti all'AGO, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, con una pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE) e che non godano già di una pensione diretta.

<sup>3</sup> La normativa è sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.

<sup>4</sup> Soggetti in disoccupazione e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e 30 anni di contributi; o che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi; o che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi; o lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (a almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi. Per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).

<b>Lavori usuranti</b>	I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in alternativa alla pensione anticipata, possono accedere al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che è sospeso fino al 2025). In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa.	D. legislativo N° 67/2011; Legge n° 214/2011; Legge n° 232/2016 art. 1 commi da 206 a 208.
<b>Lavoratori cd. precoci</b>	Dal 1° maggio 2017, in favore di taluni soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito non è soggetto, fino a 31 dicembre del 2026, ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita). L'accesso al trattamento prevede una finestra di uscita di 3 mesi. Sono "precoci" i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento dei 19 anni di età, si trovino in specifiche condizioni <sup>1</sup> e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996	Art. 1, c. 12-13, L. 335/1995; Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011; Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017; DPCM 87/2017 ;Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017; Art. 17 D.L.n.4/2019
<b>Isopensione</b>	Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.	Art. 4, c. 1, L. 92/2012; Art. 1, c. 160, L. 205/2017
<b>Lavoratori su turni</b>	Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.	Art. 1, c. 170, L. 205/2017
<b>Fondi di solidarietà</b>	Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni (7 anni limitatamente a biennio 2016-17);	Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016

1

- Stato di disoccupazione, per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- Svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- Svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- Soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.

<b>Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale)</b>	<p>Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.</p>	<p>Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015</p>
<b>Fondi di solidarietà bilaterali</b>	<p>Dal 29 gennaio 2019 i Fondi bilaterali, previsti dal decreto legislativo n. 148/2015, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021. L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative che prevedano un numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. I Fondi di solidarietà provvedono, altresì, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.</p>	<p>Art.22 D.L. n.4/2019</p>



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande

**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"